



**CITTA' DI CHIERI**  
Provincia di Torino

Via Palazzo di Citta', 10 CAP 10023  
Tel. 011-94.281 Fax 011-94.70.250  
Cod. Fisc. 82000210011 P.IVA 01131200014

**AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIO  
SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITA'**

**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

L. 447/1995 - L.R. 52/2000

-

**Regolamento di limitazione delle  
immissioni sonore nell'ambiente**

-

PROGETTO:

**Città di CHIERI**  
Area Programmazione Territorio  
Servizio Ambiente e Mobilità

DATA:  
MARZO 2004

NOME FILE:

GENERALITA'	3
Art.1 – Campo di applicazione	3
TITOLO I	4
DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	4
Art. 2- Attività che determinano emissioni sonore anche in modo non continuativo	4
Art. 3 – Attività e impianti tecnologici ad uso comune	4
Art. 4 – Attività all'aperto di igiene del suolo	5
TITOLO II	6
DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE	6
Art. 5 - Condizione di impiego per attrezzature specifiche	6
TITOLO III	7
DISPOSIZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	7
Art. 6 - Ambito di applicazione	7
Art. 7 - Definizioni	7
CAPO I	7
Attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.	7
Art. 8 – Campo di applicazione	7
Art. 9 - Limiti di immissione sonora ed orari di esercizio	7
Art. 10 - Localizzazione	8
Art. 11 - Presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga	8
Art. 12 – Esclusioni	9
CAPO II	9
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	9
Art. 13 – Campo di applicazione	9
Art. 14 - Orari	9
Art. 15 - Limiti massimo di immissione sonora	9
Art. 16 - Presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga	10
Art. 17 - Emergenze	10
TITOLO IV	11
CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE	11
Art. 18 - Campo di applicazione	11
Art. 19 - Controlli	11
Art. 20 - Norme specifiche	11
TITOLO V	12
VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	12
Art. 21 - Premesse	12
Art. 22 – Campo di applicazione	12
Art. 23 – Modalità tecniche di misura del clima acustico	12
Art. 24 – Contenuto della relazione di valutazione del clima acustico	12
Art. 25 – Controlli e verifiche	13
TITOLO VI	14
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	14
Art. 26 - Premesse	14
Art. 27 – Campo di applicazione	14
Art. 28 - Contenuti della documentazione di impatto acustico	15
Art. 29 – Controlli e verifiche	16
TITOLO VII	17
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	17
Art. 30 - Ordinanze	17
Art. 31 - Sanzioni	17
Art. 32 - Misurazioni e controlli	17
Art. 33 - Termini di applicazione	17
TITOLO VIII	18
ABROGAZIONE DI NORME	18
Art. 34 – Disposizioni	18

## GENERALITA'

### **Art.1 – Campo di applicazione**

Il presente regolamento norma le attività di seguito elencate:

- Titolo I - Attività rumorose permanenti, quali:
  - a) Le attività che determinano emissioni sonore nell'ambiente, anche in modo non continuativo, del tipo:
    1. attività industriali, artigianali e di servizio (autolavaggi) che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
    2. attività di ritrovo, di pubblico trattenimento e di spettacoli, svolti in luogo pubblico o aperto al pubblico e da chiunque organizzati o realizzati: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
    3. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico-scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
    4. attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi: campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine ed altri impianti sportivi il cui utilizzo può determinare attività rumorosa.
  - b) Le attività e gli impianti tecnologici ad uso comune, quali:
    1. Impianti di riscaldamento;
    2. Impianti di refrigerazione;
    3. Impianti di ventilazione;
    4. Impianti di condizionamento;
    5. Impianti movimentazione cancelli, portoni, serramenti e simili.
  - c) Le attività all'aperto di igiene del suolo:
    1. Spazzamento aree mercatali;
    2. Spazzamento strade;
    3. Raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani.
- Titolo II - Specifiche attività rumorose
  - d) Macchine da giardino;
  - e) Cannoncini spaventapasseri;
  - f) Allarmi antifurto;
  - g) Pubblicità sonora.
- Titolo III - Attività rumorose temporanee
  - h) Attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolare, luna park ed assimilabili;
  - i) Cantieri edili, stradali ed assimilabili.
- Titolo IV - Controllo e contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare

## **TITOLO I DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI**

### ***Art. 2- Attività che determinano emissioni sonore anche in modo non continuativo***

Le attività regolamentate dal presente articolo sono indicate all'art. 1 comma a).

#### **RUMORE INTERNO**

All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività di cui all'art.1 lettera a), ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.Lgs 277/1991 per i lavoratori.

Per i luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati o di pubblico spettacolo, in ambiente aperto o chiuso, come definiti all'art.1 lettera a), punti 2 e 4, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16.04.1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

#### **RUMORE ESTERNO**

Lo svolgimento delle attività indicate all'art.1 lettera a) del presente regolamento prevede il rispetto dei limiti di cui al Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale approvato con Deliberazione C.C.n. 21 del 03.04.2003 e successive varianti .

Per le attività indicate ai punti 2 e 4, i gestori sono tenuti ad attivare procedure affinché sia rispettato quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale, in riferimento agli schiamazzi prodotti dai frequentatori che stazionano nelle immediate vicinanze del locale (mt. 50).

Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 1 lettera a) deve altresì rispettare i limiti differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà.

Nel centro storico gli autolavaggi di nuovo insediamento non sono ammessi, così come individuato nel vigente P.R.G.C.(zone classificate come Ar). Dette attività di nuovo insediamento, devono essere collocate nelle aree in cui è previsto tale uso dalle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C.. I gestori degli autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure affinché sia rispettato quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale, in riferimento agli schiamazzi prodotti dai frequentatori che stazionano nelle immediate vicinanze dell'area di esercizio.

I gestori delle attività indicate all'art. 1 – lettera a) che producono rumore devono verificare i predetti limiti, entro 30 giorni dall'avvio di procedimento amministrativo, mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, inviato in copia al Comune e conservato in copia dal gestore. In caso di non ottemperanza il gestore è sanzionabile ai sensi del presente regolamento (Titolo VII - art. 30).

Nel caso in cui il tecnico accerti il superamento dei limiti sonori, il responsabile dell'attività deve formulare proposta di piano di risanamento entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (termine dilazionabile su richiesta, in relazione alla complessità delle opere di risanamento), fermo restando l'obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamente praticabili nell'immediato.

I piani di risanamento acustico delle imprese seguono quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n.52/2000.

### ***Art. 3 – Attività e impianti tecnologici ad uso comune***

Le attività comprese dal presente articolo sono indicate all'art. 1 comma b) del presente regolamento.

Per quanto attiene gli impianti tecnologici ad uso comune collocati all'esterno di condomini o in locali di

pertinenza dei medesimi, devono essere osservati i limiti di cui al D.P.C.M. 5.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” in quanto fisicamente solidali all’edificio, inoltre, in quanto sorgenti sonore tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell’ambiente circostante, devono rispettare i limiti imposti dal Piano di Zonizzazione acustica, approvato con deliberazione consiliare n.21 del 3.04.2003 e successive varianti, nonché da quanto stabilito dall’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

#### ***Art. 4 – Attività all’aperto di igiene del suolo***

Le attività comprese dal presente articolo sono indicate all’art. 1 comma c) del presente regolamento.

Le attività di igiene del suolo dell’abitato devono rispettare i limiti assoluti di immissione rumorosa ed i limiti di attenzione così come individuati dalla legislazione vigente ed in particolare dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Lo spazzamento delle aree mercatali e la raccolta dei rifiuti è consentita dalle ore 6,00 alle ore 22,00 .

Le attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere modificate a seguito presentazione di motivate deroghe al Servizio Ambiente ed al Comando di Polizia Municipale.

Le deroghe di cui al comma precedente, nel caso di modifiche di orario sono considerate rientranti nelle disposizioni inerenti il silenzio-assenso.

## **TITOLO II DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE**

### **Art. 5 - Condizione di impiego per attrezzature specifiche**

#### **MACCHINE DA GIARDINO**

L'uso di apparecchiature ed attrezzi che rientrino nel limite di 70 dB(A)Leq è consentito nel centro abitato, così come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n. 772 del 21.10.1993, nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00; nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

L'uso di apparecchiature ed attrezzi che non rientrino nel limite di 70 dB(A)Leq e/o negli orari di cui ai commi precedenti, è vincolato all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n.447/95 e della L.R. 52/2000.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata al Comune, conformemente al modello allegato al presente regolamento (ALL. 2).

Il provvedimento di autorizzazione può comunque dettare tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del fastidio o del disturbo indotto sulle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

Le misurazioni devono essere effettuate in facciata agli edifici e per un tempo di misura non inferiore a 30 minuti.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **CANNONCINI SPAVENTAPASSERI**

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano individuate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito previa ottenimento dell'autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n.447/95 e della L.R. 52/2000 che deve essere presentata al Comune (ALL. 2) e nel rispetto dei criteri e degli orari sotto indicati:

- posizionamento del cannone a distanza superiore a 500 mt. dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso le stesse;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 8.30 - 13.00 e 16.00 - 19.00: cadenza di sparo di ogni 8 minuti;
- in caso di piccoli appezzamenti, valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

#### **ALLARMI ANTIFURTO**

Tutti i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 3 minuti primi continuativi con intervalli di 2 minuti e per un massimo di 5 volte.

#### **PUBBLICITA' SONORA**

La pubblicità sonora entro i centri abitati (così come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n. 772 del 21.10.1993) è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

La pubblicità sonora è vietata nelle zone I così come individuate nel Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del C.C. n.23 del 3.04.03 e successive varianti e comunque in aree ospedaliere, scolastiche, di pertinenza di case di cura e riposo.

## **TITOLO III DISPOSIZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

### ***Art. 6 - Ambito di applicazione***

Il presente titolo disciplina ai sensi del comma h) dell'art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 5 comma 5 lett. c) e d) della L.R. n.52 del 20.10.2000, le attività rumorose a carattere temporaneo.

Vengono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo le sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto regolamentate dal D.P.C.M. 16.04.1999 n.215.

Sono fatti salvi i disposti di cui al primo comma dell'art.659 del C.P e l'art.844 del C.C. riguardanti le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi, ecc..

### ***Art. 7 - Definizioni***

Si definisce attività rumorosa a carattere temporaneo, qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni non stabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti, inserite nell'ambito di processi produttivi, svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale.

## **CAPO I**

***Attività rumorose a carattere temporaneo presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.***

### ***Art. 8 – Campo di applicazione***

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 7, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche) e quant'altro necessari, per la buona riuscita della manifestazione, dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei, qualora non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare nelle aree indicate al successivo art. 10.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di intrattenimento, piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate a supporto dell'attività principale all'esterno di pubblici esercizi, qualora non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare.

L'esercizio delle attività sopra descritte dovrà avvenire con le modalità indicate al successivo art. 9.

Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

### ***Art. 9 - Limiti di immissione sonora ed orari di esercizio***

E' consentito l'esercizio di tutte le attività indicate al precedente art. 8 in caso di rispetto dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica e dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 8, in caso di mancato rispetto del piano di zonizzazione acustica e del limite differenziale prevede:

- a) l'automatica autorizzazione in deroga, previa dichiarazione di osservanza (ALL. 1) del rispetto del limite di immissione sonora pari a 65 dB (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo non inferiore a 15 minuti primi) dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24,00 (salvo l'area di piazza Duomo per la quale deve essere presentata per qualsiasi manifestazione non a carattere itinerante, apposita istanza di autorizzazione in deroga e nei casi di cui al punto c));
- b) l'autorizzazione in deroga espressa, previa istanza di autorizzazione (ALL: 2), in caso di superamento del limite di immissione sonora di 65 dB (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo non inferiore a 15 minuti primi) e/o degli orari di cui al precedente punto;
- c) l'autorizzazione in deroga espressa, previa istanza di autorizzazione (ALL: 2), nel caso di sorgenti sonore i cui effetti si propagano all'interno degli edifici ricettori.

### ***Art. 10 - Localizzazione***

Le attività rumorose dovranno essere situate nelle apposite aree, da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto, che costituiscono parte integrante del Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 3 aprile 2003 successive varianti.

In ogni area di seguito individuata il numero massimo di giorni previsti per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo viene stabilito in 30 giornate nell'arco di un anno solare, così come indicato al precedente art. 8.

#### **CENTRO STORICO:**

Centro Giovanile e area esterna (nel periodo estivo) - Piazza Vincenzo Caselli n.19.

Palazzo Opresso - Via San Giorgio n.12.

Sala Conceria - Via Conceria n.2.

Cortile Istituto San Luigi - Via Vittorio Emanuele II n.80.

Cortile Istituto San Filippo - Via Vittorio Emanuele II n.63.

Piazza Umberto I, Via Carlo Alberto, Piazza Mazzini, Via San Giorgio, Piazzale San Giorgio,

Sagrato Chiesa di San Giorgio, Piazza IV Novembre, Piazza Gerbido, Giardini della Consolata,

Via Visca, Via Garibaldi, Via Marconi, Piazza Robbio, Bastioni della Mina, Piazza Cavour, Via Palazzo di Città, Via delle Orfane, Via Principe Amedeo, Via Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo, Piazza Dante, Via Roma, Via C. Battisti, Piazza Europa,

#### **ESTERNA CENTRO STORICO:**

Imbiancheria del Vario - Via Imbiancheria n.12.

Parco Robinson.

Strada Valle Pasano (Piazzale Agenzia delle Entrate), Centro Sportivo San Silvestro, Piazzale Quarini, Borgo Padova, Piazzale Coop, Via Monti.

E' possibile svolgere attività rumorose al di fuori delle aree individuate precedentemente solo con specifica e motivata domanda e comunque rispettando i contenuti del presente Regolamento.

### ***Art. 11 - Presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga***

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) è sufficiente la presentazione di dichiarazione di osservanza di quanto ivi indicato (ALL.1).

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 9 comma 2 lettera b) e c), è necessario l'ottenimento

dell'autorizzazione in deroga espressa ai sensi della Legge n.447/95 e della L.R. 52/2000 .

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata al Comune ed in copia all'ARPA di Torino per la richiesta del parere di competenza, 20 (venti) giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione, conformemente al modello allegato al presente regolamento (ALL. 2).

La dichiarazione di osservanza dei limiti (art. 9 comma 2 lettera a) e la domanda di autorizzazione in deroga (art. 9 comma 2 lettera b) possono essere riferite a più giornate (nei limiti di cui all'art. 8) e devono intendersi comprese nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici (ex art. 68 e 69 TULPS).

Il provvedimento di autorizzazione può comunque dettare tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del fastidio o del disturbo indotto sulle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

### ***Art. 12 – Esclusioni***

Non sono concesse deroghe di orario alle attività rumorose di cui all'art. 8, ubicate in classe I (così come definito dalla zonizzazione acustica approvata con deliberazione di C.C. n. 21 del 3.04.2003 e successive varianti) ed in aree ad esse immediatamente limitrofe.

## **CAPO II**

### ***Cantieri edili, stradali ed assimilabili***

#### ***Art. 13 – Campo di applicazione***

Sono regolamentate in questo sottotitolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali, industriali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente.

In caso di messa in opera di cantieri edili, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e minimizzare l'impatto sulla popolazione residente (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc.).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza del lavoro.

#### ***Art. 14 - Orari***

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili che superino i livelli di zona del Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Comune e del limite differenziale, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.30.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili che superino i livelli di zona e il limite differenziale, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

#### ***Art. 15 - Limiti massimo di immissione sonora***

E' consentito l'esercizio di tutte le attività indicate al precedente art. 13 in caso di rispetto dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica e del limite differenziale.

L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 13, in caso di mancato rispetto del piano di zonizzazione acustica e del limite differenziale prevede:

- a) l'automatica autorizzazione in deroga, previa dichiarazione di osservanza (ALL. 1) del rispetto del limite di immissione sonora pari a 70 dB (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo non inferiore a 60 minuti primi) negli orari di cui all'art. 14;
- b) l'autorizzazione in deroga espressa, previa istanza di autorizzazione (ALL: 2), in caso di superamento del limite di immissione sonora di 70 dB (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo non inferiore a 60 minuti primi) e/o degli orari di cui al precedente art. 14.

### ***Art. 16 - Presentazione delle domande per l'autorizzazione in deroga***

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) è sufficiente la presentazione di dichiarazione di osservanza di quanto ivi indicato (ALL.1).

Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 15 comma 2 lettera b), è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga espressa ai sensi della Legge n.447/95 e della L.R. 52/2000.

La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata al Comune ed in copia all'ARPA di Torino per la richiesta del parere di competenza, 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori, conformemente al modello allegato al presente regolamento (ALL. 2).

La dichiarazione di osservanza dei limiti (art. 15 comma 2 lettera a) e la domanda di autorizzazione in deroga (art. 15 comma 2 lettera b) possono essere riferite a più giornate.

Il provvedimento di autorizzazione può comunque dettare tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del fastidio o del disturbo indotto sulle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

### ***Art. 17 - Emergenze***

I cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei pubblici servizi (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) per eliminare pericoli per l'incolumità della popolazione, possono attivarsi in deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente titolo previa comunicazione al Comune.

## **TITOLO IV CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE**

### ***Art. 18 - Campo di applicazione***

Il presente Titolo tratta il controllo e il contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare; il traffico veicolare è normato dal Piano Generale del Traffico Urbano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23.04.2002, dai Piani di dettaglio specifici ed ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare per quanto concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, dal “Nuovo Codice della Strada” (D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.).

### ***Art. 19 - Controlli***

I controlli inerenti l'applicazione del Codice della Strada sono effettuati dal Corpo di Polizia Municipale della Città di Chieri e dalle Forze dell'Ordine preposte conformemente alla legislazione vigente.

### ***Art. 20 - Norme specifiche***

All'interno delle aree urbane (mettere centro abitato) possono essere imposte ulteriori specifiche prescrizioni ai fini del contenimento delle emissioni rumorose e della tutela dall'inquinamento atmosferico.

Ai fini della tutela della quiete pubblica, in accordo con l'ordinanza n 918 del 26.08.1991, si conferma il divieto ai conducenti di mantenere acceso il motore degli autoveicoli e dei motoveicoli durante la sosta e la fermata, ivi compresi gli automezzi del servizio di trasporto pubblico nei rispettivi capolinea, escludendo i motivi connessi alla viabilità.

## **TITOLO V VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO**

### ***Art. 21 - Premesse***

Ai sensi della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000 art. 2 il clima acustico viene definito come le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

La valutazione di clima acustico è una ricognizione delle condizioni sonore, abituali e ripetitive nelle loro variazioni temporali, finalizzata a evitare che insediamenti sensibili al rumore siano realizzati in aree aventi condizioni di rumorosità non compatibili con il loro utilizzo, fatta salva quanto previsto dalla L.R. 52/2000.

La valutazione di clima acustico deve pertanto fornire gli elementi necessari a verificare la compatibilità del sito prescelto per l'insediamento con i vincoli necessari alla sua tutela, mediante l'individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore, sia naturali che antropiche, presenti nel suo intorno, nonché la quantificazione degli effetti acustici da esse generati.

Nell'ambito della valutazione è ammesso tener conto del periodo di attività delle sorgenti sonore e degli orari di utilizzazione/fruizione del ricettore.

Qualora da tale valutazione emerga che il clima acustico esistente non è compatibile con il tipo di insediamento previsto, il proponente, tenuto conto dei limiti risultanti dalla classificazione acustica definitiva del territorio e dell'eventuale necessità di realizzare i piani di risanamento di competenza delle sorgenti sonore limitrofe, deve prevedere in fase di progetto gli accorgimenti necessari alla tutela dell'insediamento e farsi carico della loro realizzazione.

### ***Art. 22 – Campo di applicazione***

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e dell'art. 11 della Legge Regionale n.52 del 20 ottobre 2000 la valutazione di clima acustico deve essere presentata al Comune unitamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività, relativamente alle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) Scuole e asili nido;
- b) Ospedali;
- c) Case di cura e riposo;
- d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) Nuovi insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui al successivo titolo VI.

### ***Art. 23 – Modalità tecniche di misura del clima acustico***

Per la redazione della documentazione di valutazione del clima acustico e per l'esecuzione delle misurazioni si dovrà fare riferimento al D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 – 31.12.1999 "Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti" e UNI 9884 – 31.07.1997 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale".

### ***Art. 24 – Contenuto della relazione di valutazione del clima acustico***

La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione e del contesto in cui viene inserito;
2. documentazione concernente la particolare cura posta nell'ubicazione degli edifici e delle aree

- fruibili, nonché la distribuzione funzionale degli ambienti all'interno di ciascun edificio, nel caso di insediamenti complessi, al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;
3. planimetria generale dell'area di ricognizione, orientata e aggiornata, in scala adeguata (preferibilmente 1:2.000) in cui sia indicata l'esatta ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro e l'ubicazione delle sorgenti sonore che hanno effetti non trascurabili sull'insediamento stesso, con l'indicazione delle relative quote altimetriche;
  4. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione e del territorio limitrofo ai sensi dell'art.6 della legge n.447/1995 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 52/2000;
  5. elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione (tipologia, orari di funzionamento, ecc.);
  6. quantificazione dei livelli assoluti di immissione per il periodo diurno e notturno ( $L_{AeqTR}$ ) esistenti ai confini e all'interno dell'area destinata all'insediamento in progetto. Nel caso in cui il contributo delle infrastrutture dei trasporti non sia trascurabile tale quantificazione deve essere effettuata separatamente per le infrastrutture stesse e per le rimanenti sorgenti sonore. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche ed evidenziare eventuali variazioni di livello sonoro superiori a 3 dB(A);
  7. ove la variabilità nel tempo o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello assoluto di immissione non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, dovranno essere forniti i valori di altri descrittori, quali i Livelli equivalenti ponderati A orari (time history), i livelli percentili  $L_N$  (preferibilmente  $L_1$ ,  $L_{10}$ ,  $L_{50}$ ,  $L_{90}$ ,  $L_{99}$ ), le descrizioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza;
  8. calcolo previsionale del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto del valore limite differenziale; la previsione è effettuata, qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, nelle condizioni di potenziale massima criticità (massima emissione della sorgente e minimo rumore residuo) esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;
  9. indicazione delle eventuali modifiche dei percorsi e delle variazioni dei flussi di traffico generate dall'insediamento in progetto;
  10. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti;
  11. verifica dei requisiti acustici passivi dell'insediamento con i livelli di rumore esistenti;
  12. descrizione degli interventi di mitigazione da realizzare per rendere compatibile il clima acustico dell'insediamento in progetto e quantificazione dei benefici previsti;
  13. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore e dalle attività rumorose presenti nell'area di ricognizione, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.

### **Art. 25 – Controlli e verifiche**

Nel caso in cui per ottenere la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto sia necessaria la realizzazione di interventi di mitigazione, tenuto conto della rilevanza degli effetti acustici subiti dall'insediamento in progetto e del grado di incertezza nelle previsioni di riduzione dei livelli sonori derivanti da tali interventi, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale di verifica dopo che gli interventi di mitigazione sono stati realizzati.

## **TITOLO VI DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

### **Art. 26 - Premesse**

Il presente Titolo è redatto in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004 n. 9-11616 “legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000 per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

La documentazione di impatto acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere l’individuazione e l’apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.

Qualora l’opera o attività rientri nel campo di applicazione del presente titolo, il proponente deve verificare se quanto ha intenzione di realizzare comporta l’installazione o l’utilizzo di sorgenti sonore o l’esercizio di attività rumorose; è necessario considerare tutte le emissioni sonore connesse alla realizzazione e all’esercizio dell’opera o allo svolgimento dell’attività in progetto, sia in modo diretto, sia indotto (così come previsto dall’allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004 n. 9-11616).

La predisposizione di tale documentazione prende avvio dalla descrizione dell’opera o attività e dell’analisi delle sorgenti sonore connesse ad essa, ma il suo esame non può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente: per una corretta valutazione è pertanto necessario caratterizzare il clima acustico ante-operam, comprensivo dei contributi di tutte le sorgenti sonore, preesistenti a quanto in progetto, che hanno effetti sull’area di studio. La documentazione deve descrivere inoltre lo stato dei luoghi e le caratteristiche dei ricettori circostanti. Occorre quantificare gli effetti acustici prodotti dall’opera o attività in corrispondenza dei ricettori con particolare riguardo a quelli sensibili (quali ad esempio scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali) nonché indicare i presidi di mitigazione e le modalità operative che saranno adottati dal proponente al fine di rispettare i limiti di legge.

Qualora la normativa richieda di valutare il livello differenziale di immissione sonora, risulta di particolare importanza la caratterizzazione della rumorosità residua (ante-operam). In tal caso è necessario analizzare l’andamento temporale della rumorosità ante-operam durante il periodo in cui si prevede saranno attive e funzionanti le sorgenti sonore connesse a quanto in progetto.

### **Art. 27 – Campo di applicazione**

Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n.52/2000 la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:

- a) di tutte le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e s.m.i.) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n.40/1998 e s.m.i.)
- b) delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale:
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.);
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991 n. 287

“Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”.

- Impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- c) di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (centri commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n.59), anche se non sottoposte alle procedure di valutazione di impatto ambientale

Sono escluse per quanto riguarda le attività produttive le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale, come parrucchieri, manicure, lavanderie a secco, riparazione di calzature, di beni di consumo personali o della casa, confezione di abbigliamento su misura, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie, ecc.. Sono parimenti escluse le attività artigiane esercitate con l’utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici, lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafo-gioielliero).

I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente titolo, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo contenute nel presente provvedimento.

### ***Art. 28 - Contenuti della documentazione di impatto acustico***

La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico che l’ha predisposta, deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell’opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l’utilizzo, dell’ubicazione dell’insediamento e del contesto in cui viene inserita;
2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell’attività e degli impianti, indicando l’eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l’esercizio vengano mantenute aperte le superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, ecc.;
3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all’opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l’indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;
4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate, ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
5. identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell’area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d’uso, l’altezza, la distanza intercorrente dall’opera o attività in progetto;
6. planimetria dell’area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata e in scala adeguata (ad esempio 1:2.000), deve indicare l’ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche;
7. indicazione della classificazione acustica definitiva dell’area di studio ai sensi del piano di zonizzazione acustica e s.m.i. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

8. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 9884 del 31.07.1997 (caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);
9. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
10. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;
11. descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata dal piano di zonizzazione acustica e s.m.i. approvato; la descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
12. analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui ai precedenti artt. 8 e 13, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;
13. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;
14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi. La documentazione può non contenere tutti gli elementi indicati precedentemente a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.

### **Art. 29 – Controlli e verifiche**

In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativi richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all'ARPA.

## **TITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Art. 30 - Ordinanze***

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con specifica ordinanza (art. 9 comma 1 della L. 447/1995) l'eliminazione delle cause che danno origine all'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000.

Il Dirigente può disporre, con specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali.

### ***Art. 31 - Sanzioni***

L'inosservanza dei provvedimenti di cui al precedente art. 30), emanati ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 447/95, è punibile con la sanzione amministrativa pari ad Euro 1.032,91 ad Euro 10.329,14 (ai sensi dell'art. 10 c. 1 L.447/95).

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) della Legge 447/95 fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a) stessa norma, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 ad Euro 5.164,57 (ai sensi dell'art.10 c.2 L.447/95).

Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento e non contemplate dai precedenti commi 1 e 2, sono punibili con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 250,00.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del C.P.

### ***Art. 32 - Misurazioni e controlli***

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'organo competente (A.R.P.A.), il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti nel territorio.

### ***Art. 33 - Termini di applicazione***

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

## **TITOLO VIII ABROGAZIONE DI NORME**

### ***Art. 34 – Disposizioni***

Il presente regolamento abroga le seguenti norme e comunque tutte quelle che sono in contrasto con esso:

- art. 96 bis del Regolamento di Polizia Urbana;
- art. 100 del Regolamento di Polizia Urbana;
- art. 132 del Regolamento di Polizia Urbana;
- art. 133 aggiunte del Regolamento di Polizia Urbana;
- art. 134 aggiunte del Regolamento di Polizia Urbana;
- art. 135 aggiunte del Regolamento di Polizia Urbana;
- art. 136 aggiunte del Regolamento di Polizia Urbana;
- art. 137 aggiunte del Regolamento di Polizia Urbana;
- art. 138 aggiunte del Regolamento di Polizia Urbana;
- art. 139 aggiunte commi 2, 3, 4 del Regolamento di Polizia Urbana;
- art. 144 aggiunte del Regolamento di Polizia Urbana;
- art. 145 aggiunte del Regolamento di Polizia Urbana;
- art. 146 aggiunte del Regolamento di Polizia Urbana;
- Art. 96 aggiunte comma 1, 2, 3 del Regolamento di Polizia Urbana.

# CITTÀ DI CHIERI

Provincia di Torino  
Via Palazzo di Città n. 10 - 10023 CHIERI  
C.F. 82000210011 – P.IVA 01131200014

telefono (centralino) 011.9428.1  
telefax 011.941 41 04  
posta elettronica [ambiente@comune.chieri.to.it](mailto:ambiente@comune.chieri.to.it)

**Area Programmazione Territorio  
Servizio Ambiente e Mobilità**

**Al Sig. SINDACO  
del Comune di Chieri**

## DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI PER ATTIVITA' TEMPORANEE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
agente nella sua qualità di legale rappresentante / amministratore / altro(\*)  
della Ditta \_\_\_\_\_.

che svolgerà attività temporanea di:

- A) lavori edili e stradali con impiego di macchine rumorose da effettuarsi nell'insediamento  
ubicato in località \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_
- B) manifestazione in luogo pubblico con impiego di attrezzature rumorose ubicato in località  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

### DICHIARA

Il rispetto delle norme regolamentari contenute nel Regolamento per la limitazione sonora nel centro abitato ed in particolare i limiti previsti per il rilascio automatico dell'autorizzazione in deroga.

A tal fine il sottoscritto dichiara e allega:

- a) data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- b) descrizione delle sorgenti sonore eventualmente utilizzate, schede tecniche e indicazione della loro ubicazione sul territorio;
- c) motivazioni e/o condizioni tecnico-impianistiche che portano al giudizio di conformità dell'attività o della manifestazione rispetto a quanto indicato nel Regolamento per la limitazione delle immissioni sonore;
- d) carta tematica del territorio e stralcio della zonizzazione acustica.

Data, \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

(\*) Cancellare le voci che non interessano

# CITTÀ DI CHIERI

Provincia di Torino  
Via Palazzo di Città n. 10 - 10023 CHIERI  
C.F. 82000210011 – P.IVA 01131200014

telefono (centralino) 011.9428.1  
telefax 011.941 41 04  
posta elettronica [ambiente@comune.chieri.to.it](mailto:ambiente@comune.chieri.to.it)

**Area Programmazione Territorio  
Servizio Ambiente e Mobilità**

**Al Sig. SINDACO  
del Comune di Chieri**

**All'A.R.P.A. PIEMONTE  
Area Tematica Rumore  
Via San Domenico, 22/a  
10100 - TORINO**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI ESISTENTI (ART. 6 COMMA H L. 447/1995)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

agente nella sua qualità di legale rappresentante / amministratore / altro(\*)

della Ditta \_\_\_\_\_

che svolgerà attività temporanea di:

a) Utilizzo di macchine da giardino per sfalci, potature, ecc.(\*\*)

in località \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

b) Utilizzo di cannoncini spaventapasseri (\*\*)

in località \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

c) lavori edili con impiego di macchine rumorose da effettuarsi nell'insediamento ubicato in

località \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

per mezzo della Ditta \_\_\_\_\_

sede legale in località \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

tel./fax \_\_\_\_\_

d) manifestazione in luogo pubblico con impiego di attrezzature rumorose (\*\*) ubicato in

località \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

e) altre attività temporanee con emissioni rumorose

Specificare il tipo di attività: \_\_\_\_\_ .

## CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Legge 447/95.

A tal fine il sottoscritto dichiara e allega:

- f) esatta descrizione delle attività o manifestazioni previste;
- g) data prevista per l'inizio, la durata di svolgimento e gli orari di esercizio
- h) descrizione della tipologia degli impianti e/o dei macchinari aventi diffusione sonora che verranno impiegati nell'attività con allegate le schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche e l'indicazione della loro ubicazione sul territorio;
- i) indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dall'attività;
- j) valutazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati, presso i recettori, dalle sorgenti sonore utilizzate;
- k) planimetria con indicazione dell'ubicazione del cantiere, stralcio della zonizzazione acustica dell'area oggetto di intervento;
- l) planimetria indicante la distanza minima dei potenziali recettori interessati dall'intervento;  
nel caso di cantieri edili:
- m) estremi del permesso di costruire;
- n) elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
- o) cronoprogramma per punti in relazione alle attività previste da svolgere

Data, \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

(\*) Cancellare le voci che non interessano

(\*\*) Da presentarsi unicamente al Comune